

STATUTO DELLA FONDAZIONE

DI PARTECIPAZIONE ENERGIE D'INSIEME ETS

ALLEGATO "A "
RACC. N.32236

Art. 1 Costituzione - Natura giuridica - Denominazione - Sede

È costituita una Fondazione del terzo settore denominata "**FONDAZIONE ENERGIE D'INSIEME ETS**", in breve "**Fondazione ENSIEME ETS**".

La Fondazione ha sede nel Comune di **Catanzaro alla Via Abruzzi n. 34**.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico **della Fondazione di Partecipazione**, nell'ambito del più vasto genere delle Fondazioni disciplinato dall'art. 14 e seguenti del Codice Civile e dalle Leggi collegate.

La Fondazione **non ha scopo di lucro e non può distribuire utili** ma ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi e per quanto previsto all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e che si esplicano sia in ambito nazionale che internazionale.

Art. 2 Sedi operative, Delegazioni ed Uffici

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti dal Consiglio di Amministrazione sia in Italia che all'estero onde svolgere,

in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3 Principi, Scopi e ambiti di intervento

La Fondazione persegue il beneficio comune e operando, per il bene e il progresso della Patria e dell’Umanità, in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, ambiente e territorio, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni, e di tutti i portatori di interesse in genere, per ridurre la povertà economica, sociale, culturale ed energetica e valorizzare e salvaguardare il territorio, il suo patrimonio e le sue risorse culturali, produttive, professionali, sociali in ogni campo della vita umana.

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo quanto previsto e concesso dall’articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 ed in particolare svolge:

-interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e peri-

colosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 nonché interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), e successive modificazioni, **di cui alle lettere e) ed f), comma 1, dell'art. 5 del D.lgs 117/2017.**

Detti interventi e opere avverranno anche mediante lo sviluppo, l'implementazione, la promozione, la diffusione ed il sostegno all'utilizzo delle energie rinnovabili, degli interventi di risparmio energetico, della mobilità elettrica, della condivisione delle energie e delle risorse in genere, per ridurre le emissioni inquinanti e, conseguentemente, il miglioramento della qualità della vita e della salute delle persone nella consapevolezza che lo sviluppo può e deve essere solamente quello "sostenibile";

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della [legge 28 marzo 2003, n. 53](#), e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, **di cui alla lettera d), comma 1, dell'art. 5 del D.lgs 117/2017;**

- formazione universitaria e post-universitaria, **di cui alla lettera g), comma 1, dell'art. 5 del D.lgs 117/2017;**

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della

pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, **di cui alla lettera i), comma 1, dell'art. 5 del D.lgs 117/2017;**

-formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; **di cui alla lettera l), comma 1, dell'art. 5 del D.lgs 117/2017;**

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'[articolo 1, comma 2, lettera c\), della legge 6 giugno 2016, n. 106](#); **di cui alla lettera p), comma 1, dell'art. 5 del D.lgs 117/2017.**

La Fondazione opera con particolare interesse alle competenze tecnico - scientifiche, alla valorizzazione delle risorse umane e delle eccellenze del territorio, attraverso la promozione e l'orientamento dei giovani e delle famiglie verso le professioni tecniche, sostenendo le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro, assicurando, con continuità, l'offerta formativa a qualsiasi livello, anche attraverso la messa in campo di Istituti Tecnologici Superiori (ITS) ai sensi legge nr. 99 del 15 luglio 2002, ed in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del

lavoro e dal territorio di riferimento, sostenendo le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese.

La Fondazione nell'impegno di promozione e raggiungimento dei propri principi e scopi sociali, per stimolare e valorizzare il potenziale creativo, economico, sociale e culturale del territorio, ricercherà in particolare i seguenti obiettivi:

- in via prevalente è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;

- promuovere l'installazione di impianti a fonte rinnovabile, la riduzione dei costi energetici, lo sviluppo di servizi connessi e ancillari per la mobilità elettrica;

- promuovere, organizzare e gestire sistemi per la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione stessa e/o dai suoi membri, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi di legge;

- sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, an-

che per la mobilità elettrica e quella condivisa (sharing) at-

traverso l'impiego equilibrato delle risorse del e sul terri-

torio di riferimento;

-promuovere e adottare contratti di fiume, di lago e di costa,

quali strumenti volontari di programmazione, progettazione

territoriale strategica negoziata e fattori di resilienza, per

la valorizzazione degli elementi naturalistici, culturali,

produttivi, e artistici dei territori e ai fini dello sviluppo

sostenibile, della tutela degli habitat e per la realizzazione

della economia circolare;

-dare impulso alla realizzazione di progetti che provengono

dalla società civile, dalle imprese e dalla Pubblica Ammini-

strazione e che rispondono ai fabbisogni del territorio quali

a titolo esemplificativo la cura, la progettazione di inter-

venti per la valorizzazione del territorio, la gestione dei

suoi beni, ricreativi, turistici, ambientali, culturali, pae-

saggistici;

-avviare e stipulare protocolli d'intesa con le scuole del

territorio volti a sensibilizzare gli studenti e ad ispirare

modifiche comportamentali in grado di influenzare la più ampia

comunità sociale attraverso la famiglia e gli amici, con

l'obiettivo della partecipazione degli studenti alle modalità

di utilizzo razionale dell'energia per la riduzione della po-

vertà energetica e sociale;

-promuovere la diffusione della cultura in genere, di sostene-

re le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;

-sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica; "sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;

-diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche; "stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori;

-promuovere ed erogare anche direttamente, accanto ai tradizionali servizi di assistenza, anche servizi innovativi e qualificati e favorire processi in rete con altri servizi e strutture presenti a livello territoriale, nazionale ed internazionale;

-promuovere l'educazione alla cultura della responsabilità sociale d'impresa e della sostenibilità e agire a supporto delle organizzazioni attraverso l'educazione alla cultura manageriale, ai valori sociali del lavoro, dell'imprendibilità e

dell'economia;

-organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale e organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Art. 4 Servizi

La Fondazione, in coerenza con i propri scopi statutari, eroga i servizi individuati e programmati, facendo ricorso in via preliminare alle prestazioni fornite dei Fondatori, ed in subordine, e qualora i Fondatori non forniscano specifici servizi, dei Partecipanti appositamente selezionati e, infine, di soggetti terzi che diano garanzia di appropriati livelli di qualità, efficienza ed efficacia nelle prestazioni secondo standard, anche etici, definiti dagli Organi della Fondazione.

Agli Organi della Fondazione è consentito individuare settori di intervento e di attività che possono essere gestiti sia in forma diretta che in forma indiretta.

Art. 5 Attività Strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione persegue le proprie finalità anche mediante attività di promozione, supporto, sviluppo ed incremento delle iniziative. La Fondazione persegue il continuo miglioramento della qualità della vita della comunità di riferimento utilizzando le risorse finanziarie e strumentali secondo i migliori

criteri di efficienza, efficacia ed economicità allestendo la migliore possibile organizzazione gestionale e promuovendo continuamente l'ottimizzazione e l'adeguatezza delle risorse umane.

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'articolo 3 del presente statuto ad eccezione di quelle connesse ovvero a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

2) ricercare le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, anche di erogazione di servizi, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 117 del 3 luglio 2027 (Codice del Terzo Settore - CTS) e smi; tali attività potranno essere svolte anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o

erogazione di beni o servizi, impiegando risorse proprie e di terzi , inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico; tali attività potranno essere effettuate anche attraverso piattaforme internet di Peer-to-peer Lending e crowdfunding ;

3) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti anche in virtù di contratti di gestione;

4) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

5) partecipare direttamente e indirettamente, anche promuovendo la raccolta fondi su piattaforme internet di social lending/crowdfunding e/o anche come soggetto finanziatore, in progetti ed opere utili al perseguimento di scopi coerenti o analoghi a quelli della Fondazione e purché siano promossi ed implementati dai fondatori o da altri membri della Fondazione, che diano mandato ai fondatori stessi per l'esecuzione di tutte le attività coerenti con gli scopi sociali di questi ultimi;

6) assumere, direttamente o indirettamente, la gestione e la

promozione di altre realtà/strutture assistenziali, e di formazione, turistiche e ricreative;

7) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il Pubblico;

8) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 3;

8) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;

9) istituire premi, concorsi e borse di studio;

10) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali ed ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità e scopi statutari.

Art. 6 Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 7 Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è composto:

- dal **fondo di dotazione** (minimo 30.000,00) costituito dai conferimenti in denaro, o beni mobili e immobili, o altre uti-

lità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori e/o dai Partecipanti tenendo conto delle esigenze finanziarie derivanti dalla fase di start-up e dalla gestione trimestrale ordinaria a regime della fondazione nonché delle modalità di trasferimento delle risorse derivanti dai contratti di servizio;

- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli provenienti da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie e quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al Patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici. Tutti detti apporti sono da imputarsi a Patrimonio sempreché in sede di erogazione siano espressamente destinati a patrimonio.

Art. 8 Fondo di Gestione

Il **Fondo di Gestione** della Fondazione, destinato al funzionamento della

Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi, è composto:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dal-

le attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il Patrimonio e il Fondo di Dotazione;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;

- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, dai Partecipanti e dai Sostenitori;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Art. 9 Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario **ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.**

Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio di ciascun anno, il Consiglio di Indirizzo approva, su proposta del dell'Organo Amministrativo, i documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo ("Bilancio Economico di previsione").

Il Consiglio di Indirizzo approva, **entro il 30 aprile di ciascun anno**, e comunque entro i termini di legge, su proposta dell'Organo Amministrativo, il Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre ed assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili e del Bilancio approvato per

l'attuazione degli obiettivi e programmi approvati.

Le obbligazioni, direttamente contratte dal rappresentante legale della Fondazione o da altri membri della fondazione muniti di delega, non possono eccedere le risorse disponibili; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere destinati prioritariamente alla ricostruzione del patrimonio se intaccato da perdite pregresse, e soltanto successivamente al potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata anche in modo indiretto la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 10 Membri della Fondazione

I membri della Fondazione possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,

n. 196;

Possono esercitare poteri di controllo i membri o soci che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all'art. 31, comma 2, lettera a) del D.lgs. 199/2021.

La Fondazione è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla Fondazione non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale).

La partecipazione dei membri o dei soci alla Fondazione prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

È stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa. Il delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa è il Presidente della Fondazione e quindi il suo legale rappresentante.

L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui terri-

tori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

I membri della Fondazione sono eventualmente classificabili in:

- **FONDATORI**
- **PARTECIPANTI**
- **SOSTENITORI**

in base agli apporti individuali fatti confluire all'interno della Fondazione e mai in base alla tipologia di soggetto membro.

Art. 11 Fondatori

Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale.

Possono divenire Fondatori, anche successivamente alla costituzione, soggetti che contribuiscono ad incrementare il Fondo di dotazione e previo nulla osta ottenuto all'unanimità dei Fondatori tempo per tempo presenti nella Fondazione e che abbiano i seguenti requisiti:

- esclusivamente Enti o Società partecipate e/o costituite da operazioni straordinarie eseguite dalle società fondatrici (es. fusione, incorporazione, scissione, acquisto di partecipazioni rilevanti o similari);
- in deroga al precedente punto a), anche soggetti terzi rispetto ai precedenti, che abbiano requisiti oggettivi e/o soggettivi necessari per svolgere e/o avviare attività secondo quanto previsto dal presente statuto e/o per adeguamenti che

dovessero rendersi necessari per adeguarsi alla normativa, tempo per tempo, in vigore.

Qualora fossero presenti membri fondatori di cui al precedente punto b) questi avranno diritto a indicare/nominare il 20% (venti per cento), arrotondato all'unità, dei membri nel Consiglio di Indirizzo e di pertinenza dei Soci Fondatori.

I Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, ove emanato.

Art. 12 Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti tutti i soggetti Pubblici, privati e/o misti, sia in forma singola che associata, sia proveniente dal settore Profit che non-Profit, con caratteristiche oggettive e soggettive indicate dalla Fondazione, anche selezionati mediante procedure indette ed espletate dagli organi della Fondazione. I Partecipanti devono aver dato garanzia di appropriati livelli di qualità, efficienza ed efficacia nelle prestazioni secondo standard definiti in sede regolamentare con delibera inappellabile dal Consiglio d'indirizzo di cui all'art.16 su proposta del Consiglio di Amministrazione di cui all'art.18 e possedere i requisiti minimi di onorabilità, di capacità tecnica, economica e finanziaria stabiliti nella procedura e/o nel Codice Etico. Le procedure suddette devono contenere espressamente l'impegno dei soggetti aspiranti a rispettare le norme del presente Statuto e degli atti regolamentari adottati dalla Fondazione.

Potrà essere riconosciuta qualificazione di Partecipante solo a coloro che si impegnino a contribuire su base pluriannuale al Fondo di Gestione o incrementino il Patrimonio della Fondazione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nominati tali con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo, nelle forme e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Indirizzo.

La qualificazione di Partecipante durerà per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato e comunque non potrà essere inferiore al periodo occorrente alla conclusione dei progetti intrapresi di tutti i progetti all'interno dei quali il Partecipante è coinvolto, anche indirettamente (come a titolo esemplificativo, la partecipazione in soggetti che hanno richiesto/implementato/realizzato un Progetto che coinvolge la Fondazione) e che siano remunerati tutti gli stakeholders. La richiesta di adesione deve contenere espressamente l'impegno a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, ove emanato.

Art. 13 Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e enti che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi *una tantum* in denaro, nominati tali con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo, su pro-

posta, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Gestione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

L'Organo Amministrativo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Art. 14 Esclusione e Recesso

Il Consiglio di Indirizzo, su proposta dell'Organo Amministrativo e sentito il parere del Collegio dei Revisori di Conti, in apposita sessione, decide con le maggioranze di cui al successivo articolo 18, l'esclusione di Partecipanti e dei Sostenitori per grave e/o reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

	-inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.	
	Nel caso di Partecipanti costituiti da enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:	
	-estinzione a qualsiasi titolo dovuta;	
	-apertura di procedure di liquidazione;	
	-fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;	
	-variazione della partecipazione di controllo sia diretta che indiretta dell'ente o della società fatta salva l'approvazione della maggioranza dei Fondatori.	
	Nel caso di soci Partecipanti a matrice operativa (affidatari dei servizi) selezionati mediante procedure di cui al primo e secondo comma dell'art. 12 del presente Statuto, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:	
	-al verificarsi di gravi e persistenti carenze qualitative nell'effettuazione dei Servizi, interventi ed attività affidate;	
	-al verificarsi di gravi danni, anche di immagine, alla Fondazione derivanti dalla responsabilità operative e di governance affidate al socio partecipante;	
	-la perdita, anche di uno solo, dei requisiti previsti nella procedura che comprometta l'erogazione delle prestazioni affidate;	
	-al sopraggiungere di disposizioni normative che	

non consentano il proseguimento del rapporto fondativo e contrattuale.

I Partecipanti a matrice operativa selezionati mediante procedure non possono recedere dalla Fondazione prima del termine previsto dall'art. 12 del presente Statuto pena, salvo un preavviso di 180 giorni, l'applicazione delle penali stabilite con deliberazione inappellabile del Consiglio di Indirizzo su proposta dell'Organo Amministrativo e sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

I Sostenitori possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla fondazione.

La perdita della qualificazione di Partecipante o di Sostenitore comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all'interno degli Organi della Fondazione.

Art. 15 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Indirizzo;
- L'Organo Amministrativo;
- Il Presidente della Fondazione;
- Il Direttore Generale;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Le Comunità di Membri e i Comitati.

Tutte le cariche sono gratuite ad eccezione del Direttore Generale, dei membri dell'Organo Amministrativo e del Collegio dei Revisori dei Conti, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Tutti i membri negli Organi della Fondazione, nominati dai Fondatori, possono essere sfiduciati e sostituiti dagli stessi, con semplice comunicazione e con un preavviso di 30 giorni. Ricevuta la comunicazione il membro sostituito avrà l'obbligo di dare proseguo alle sole attività ordinarie in corso, senza procurare nocumento alla Fondazione fino alla nomina del membro sostituto, e non potrà comunque porre in essere nuovi atti.

Tutti gli atti, anche interni, sottoscritti e/o autorizzati dal membro sostituito, nelle more del subentro del nuovo membro, dovranno essere avallati dal Presidente dell'Organo della Fondazione di cui il membro sostituito era parte o, qualora ad essere sostituito era il Presidente dell'Organo stesso dal membro anziano nominato dai Fondatori nello stesso Organo.

Art. 16 Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è composto da un minimo di tre e fino ad un massimo di 11 membri, sempre dispari. La composizione del Consiglio sarà la seguente:

- il 70% dei consiglieri saranno nominati dai Fondatori: ciascun Fondatore nominerà un numero in ragione della quota versata del fondo di gestione e secondo quanto indicato all'art.

11.

- il 30% verrà scelto dai Partecipanti sino ad un massimo di tre membri complessivamente.

I conteggi vengono effettuati approssimando all'unità (si approssima per difetto qualora il calcolo rendano il valore 0,5, come ad esempio 1,5 si approssima all'unità, 2,5 si approssima a 2 unità, e così via).

I membri riservati ai Partecipanti, in ragione delle percentuali sopra indicate, verranno individuati, scelti e proposti ai Fondatori che potranno accettare la proposta o potranno rigettarla, anche per singoli soggetti proposti, a proprio insindacabile giudizio richiedendo ulteriori proposte.

Il Presidente della Fondazione sarà in ogni caso membro del Consiglio di Indirizzo

I membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica tre esercizi, sino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio di Indirizzo che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere si deve provvedere alla sostituzione nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma. Il sostituto

così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Indirizzo.

Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto.

Il Consiglio di Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dall'Organo Amministrativo e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare, provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione;

- individuare su proposta dell'Organo Amministrativo e/o del Direttore Generale, se nominato, gli ambiti di intervento ed i servizi di cui all'art. 4 e 5 del presente Statuto;

- approvare su proposta dell'Organo Amministrativo e/o del Direttore Generale, se nominato, il codice di qualità in relazione agli indici di efficacia;

- approvare su proposta dell'Organo Amministrativo il Regolamento relativo ai criteri per assumere la qualifica di partecipante, sostenitore;

- nominare o escludere su proposta dell'Organo Amministrativo i partecipanti e sostenitori ad eccezione dei primi che vengono nominati dai Fondatori;

- approvare i documenti programmatici previsionali per

l'esercizio successivo ed il bilancio d'Esercizio predisposti dall'Organo Amministrativo;

- nominare al proprio interno il Presidente della Fondazione ed eventualmente il Vicepresidente;

- nominare i membri del dell'Organo Amministrativo;

- nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

- deliberare eventuali modifiche statutarie;

- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 5/11 dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza la convocazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata non prima della stessa ora del giorno successivo della prima convocazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente, se nominato, o in subordine dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori.

Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito

verbale firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Le riunioni del Consiglio di Indirizzo possono tenersi tramite mezzi di audio-video conferenza, a condizione che tutti partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Art. 17 Quorum del Consiglio di Indirizzo

Per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, l’approvazione dei documenti programmatici e previsionali e del Bilancio d’Esercizio, l’approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento della fondazione e devoluzione del patrimonio, il Consiglio delibera validamente con la presenza del 70% dei suoi membri, la maggioranza dei quali delegati dai fondatori, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per qualsiasi altro argomento Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza del 51% membri, la maggioranza dei quali delegati dai fondatori, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione la riunione è valida con la presenza del 45% dei punti voto assegnati e delibera con il 51% dei presenti.

Art. 18 Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è nominato dal Consiglio d'Indirizzo ed è composto da uno o cinque membri, sempre dispari, di cui uno il Presidente della Fondazione, ad eccezione del primo Organo Amministrativo che verrà nominato dai Fondatori.

In ogni caso la composizione dell'Organo AMMINISTRATIVO sarà la seguente:

- Nel caso di un membro: sarà rivestito dal Presidente della Fondazione che sarà anche Amministratore Unico della Fondazione.

- Nel caso di tre membri: uno sarà il Presidente della Fondazione, che sarà anche il presidente del Consiglio di Amministrazione, n. 1 in rappresentanza dei Fondatori e n. 1 in rappresentanza dei Partecipanti;

- Nel caso di 5 membri: uno sarà il Presidente, che sarà anche il presidente del Consiglio di Amministrazione, n. 3 in rappresentanza dei Fondatori e n. 1 in rappresentanza dei Partecipanti.

I membri dell'Organo Amministrativo restano in carica fino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

La veste di membro del Consiglio di Indirizzo non è incompatibile con quella di membro del Consiglio Amministrazione.

L'Organo Amministrativo può nominare al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo Amministrativo provvede all'amministrazione ordinaria

	e straordinaria ed alla gestione della fondazione	
	con criteri di economicità, efficacia ed efficienza,	
	nell'ambito dei piani, dei progetti e dei Bilanci approvati	
	dal Consiglio di Indirizzo.	
	In particolare, l'Organo Amministrativo provvede a:	
	- predisporre i programmi previsionali e gli obiettivi, da	
	presentare annualmente all'approvazione del Consiglio	
	d'Indirizzo;	
	- individuare, su proposta del Direttore Generale, gli ambiti	
	di intervento ed i servizi da proporre al Consiglio d'Indiriz-	
	zo per l'approvazione;	
	- elaborare, su proposta del Direttore Generale, il codice di	
	qualità in relazione agli indici di efficacia;	
	- approvare i regolamenti relativi all'organizzazione e fun-	
	zionamento della Fondazione;	
	- nominare i Partecipanti, i Sostenitori (vedi art. 16)	
	- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e	
	contributi;	
	- di predisporre le proposte di documenti programmatici previ-	
	sionali per l'esercizio successivo e del bilancio d'esercizio	
	da sottoporre al consiglio di indirizzo per l'approvazione.	
	- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i	
	settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina	
	dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del	
	rapporto.	

Per una migliore efficacia nella gestione l'Organo Amministrativo può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

L'Organo Amministrativo è convocato su iniziativa del presidente o su richiesta di un terzo dei membri. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica che delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni dell'Organo Amministrativo possono tenersi tramite mezzi di audio-video conferenza, alle condizioni di cui al precedente articolo 16.

Art. 19 Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Indirizzo e lo Organo Amministrativo ed è scelto tra i membri del Consiglio di Indirizzo rappresentanti i Fondatori e da questi è accettato. Il Presidente resta in carica sino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere confermato.

Il Presidente inoltre cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente egli è sostituito dal Vicepresidente ove nominato.

Il Presidente della Fondazione nomina il Direttore Generale sentito il parere del Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente è conferita la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa, o giurisdizionale.

Il Presidente relativamente ai poteri previsti dal presente statuto ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Consiglio di Indirizzo della medesima.

Il Presidente, secondo quanto indicato nell'art. 15, può essere sfiduciato dai fondatori in qualsiasi momento senza che alcuna opposizione possa essere levata da alcuno. In tale situazione dovrà essere nominato un nuovo membro, in quota fondatori, e si procederà alla nomina del nuovo Presidente. Dalla comunicazione di sostituzione il Presidente in prorogatio potrà esclusivamente svolgere attività ordinarie interne e senza impatto economico verso terzi soggetti quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, sottoscrivere contratti, mandati di pagamento di alcun genere, assegnare commesse per lavori o servizi o altro.

Art. 20 Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Presidente della Fondazione, sentito il parere dell'Organo Amministrativo, fra una rosa di esperti predisposta dai Fondatori. Il Direttore Gene-

rale resta in carica sino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina ed è rinnovabile.

Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione. Risponde del proprio operato innanzi agli organi collegiali della Fondazione. Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché all'organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e procedendo alla verifica dei risultati;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, nonché agli atti del Presidente;
- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione;
- predispone budget previsionali;
- nomina esperti per settori di intervento ovvero comitati tecnici.

Art. 21 Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da uno a tre membri, sempre dispari, effettivi di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti. Tra I membri effettivi e supplen-

ti del Collegio almeno uno deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili. Due dei membri effettivi, tra cui il Presidente del Collegio, ed uno dei membri supplenti sono nominati dai Fondatori in ragione delle quote versate del Fondo di Gestione. Gli altri membri sono nominati dai Partecipanti.

Il Collegio dei Revisori è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte dei documenti programmatici previsionali come definiti dal Regolamento interno di Contabilità e Gestione della Fondazione nonché del Bilancio d’esercizio redigendo apposite relazioni ed effettua tutte le verifiche previste dalla normativa vigente. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell’apposito Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica fino all’approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Art 22 Collegio dei Probiviri

Tutte le controversie relative al presente Statuto, aventi ad oggetto rapporti tra i membri della Fondazione, tra le Comunità di Membri e/o i Comitati, e tra questi e la Fondazione stessa o i suoi organi, come pure quelle all’interno degli organi della Fondazione o delle Comunità di Membri e/o dei Comitati e tra gli organi stessi, saranno risolte esclusi-

vamente dal Collegio dei Probiviri che sarà all'uopo costituito per dirimere la controversia. IL Collegio sarà composto da tre membri che dovranno essere nominati uno da ciascuna parte ed il terzo dai fondatori. Il soggetto o il membro che solleva la controversia (ricorrente) dovrà formalizzarla per iscritto all'organo amministrativo, indicando nella medesima comunicazione la controparte interessata, le motivazione della controversia e tutti gli atti e la documentazione che, a proprio giudizio, ne legittimano l'azione, indicando anche il nome del Probiviro, che dovrà essere anch'esso membro, anche Sostenitore, della Fondazione da lui nominato per farne valere le ragioni ed allegandone la relativa nomina e conferimento nella stessa di Procura con rappresentanza a gestire la controversia. L'Organo Amministrativo dovrà attivarsi, entro 30 giorni, a notificare quanto ricevuto alla controparte citata (resistente) copia di tutti gli atti ricevuti disponendo che entro il termine di 30 giorni il ricorrente comunichi il nome del membro del Collegio dei Probiviri di sua spettanza. Qualora la parte resistente sia la Fondazione stessa o uno dei suoi organi, il Presidente nominerà il membro dello Collegio dei Probiviri. Nel caso in cui una delle parti rifiuti o trascuri di nominare il proprio membro di riferimento tale membro verrà nominato dai fondatori, assieme a quello di propria competenza ai sensi del presente statuto a che il collegio sia validamente composto da 3 membri e deliberi a maggioranza.

Il Collegio dei Probiviri nominato per la specifica controversia decide ex bono et aequo senza particolari formalità procedurali, ferma fin d'ora l'inappellabilità del lodo pronunciato in alcuna sede. Il lodo dovrà contenere le specifiche per dirimere la controversia ed i tempi ed i modi di esecuzione.

Art 23 Comunità di Membri e Comitati

Possono essere istituite all'interno della Fondazione Comunità di Membri e/o Comitati, anche per necessità degli organi della Fondazione, con varie funzioni e finalità, per specifici progetti, a termine o a tempo indeterminato, su base locale o nazionale o internazionale o altro ancora.

Le Comunità di Membri e/o i Comitati devono essere formati esclusivamente da membri della Fondazione.

Qualora la costituzione di Comunità di membri e/o Comitati vengano istituite sulla istanza di membri della Fondazione, e non dagli Organi della Fondazione, almeno due di loro, dovranno presentare formale richiesta all'organo amministrativo dichiarandone le finalità, le regole di gestione interne, per mezzo di uno specifico regolamento, qualora non predisposto o adattabile quanto già emanato dalla Fondazione, il quale dovrà essere approvato dagli organi della Fondazione.

Due o più di Comunità di membri e/o Comitati potranno fondersi tra loro.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, sono sin d'ora istituibili:

-Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): potranno essere costituite su base locale (ad esempio Comunale) e/o in funzione degli impianti a fonte rinnovabile già realizzati (cosiddetta "prossimità"), secondo quanto indicato e previsto del Titolo IV, art. 30 e 31 seguenti, del decreto legislativo 199/21 e s.m.i. e delle Regole Tecniche in vigore, delle Comunità di Membri denominate Comunità Energetiche Rinnovabili (in breve CER) ed i membri cui danno mandato con rappresentanza alla Fondazione, nella persona del Presidente Pro-tempore, di porre in essere tutti gli atti utili e necessari per lo svolgimento delle attività previste dalla norma, valutata utili e necessaria dagli organi della Comunità secondo quanto previsto dallo regolamento della CER approvato dagli organi della Fondazione a cui esplicitamente si rimanda;

-Comitato di membri della Fondazione: potranno essere costituiti su istanza di categorie omogenee di membri della Fondazione, ad esempio I membri Partecipanti o i membri soggetti Pubblici o Fondatori, specifici Comitati con finalità di individuare e proporre i propri rappresentanti negli organi sociali, ove previsto dal presente Statuto, e/o per rappresentare istanze di tali tipologie di membri agli Organi della Fondazione.

Le Comunità di Membri ed Comitati, in ogni caso, organi consultivi della Fondazione e non hanno potere di voto all'interno degli organi della Fondazione ma hanno diritto di

partecipare, per tramite del loro rappresentante, alle adunanze dell'Organo Amministrativo e/o del Consiglio di Indirizzo allorquando vengono esaminate decisioni e/o istanze da questa avanzate e ad impegnare la Fondazione in progetti approvati con specifica delibera degli Organi dalla Fondazione stessa e conformi al presente statuto.

Art. 24 Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, della Fondazione, il patrimonio dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti Del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie e dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o secondo le modalità stabilite dal D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 25 Clausola di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice civile e in particolare le disposizioni contenute nel D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore).

